

DELIBERA N. 16/ 08/CSP

Ordinanza -ingiunzione alla società Radio Incontro s.r.l. (emittente televisiva operante in ambito locale “Radio Incontro”) per la violazione della disposizione contenuta nell' art. 20, comma 5, Legge 6 agosto 1990, n. 223

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 55 /DIC / PROC. / n. 1550/ZD – datato 23 aprile 2007 e notificato in data 10 maggio 2007, con il quale è contestata alla società Radio Incontro S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Radio Incontro “ *la inosservanza delle disposizioni contenute nell' art. 20, comma 5 in materia di tenuta dell'archivio magnetico*”; in particolare, “ *l'emersa inattendibilità della programmazione fornita dall'emittente riconducibile alla discrasia temporale, ha determinato l'impossibilità di quantificare il relativo affollamento pubblicitario sulla base dell'archivio magnetico fornito dall'emittente*”;

VISTA la delibera n. 115/07/CSP, datata 18 luglio 2007, con la quale questa Autorità ha diffidato la predetta società a cessare dal comportamento illegittimo tenuto in violazione dell'art. 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica avvenuta in data 24 agosto 2007;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria ha segnalato, con la relazione pervenuta in data 20 dicembre 2007, che “ *delle 24.00 ore di programmazione – relativa al giorno 28 settembre 2007 – annotate nel registro dei programmi, ne risultano memorizzate nell'archivio magnetico e riportate nel CD fornito dalla parte solo complessive ore 10h 29 m 56s (10.29.56)..... questo primo esame ha permesso, quindi, di accertare l'incompletezza dell'archivio magnetico poiché non è stata memorizzata – nel caso specifico – l'intera programmazione diffusa tra le ore 06.59.59 e le ore 20.29.59 del giorno in esame superiore al 50% del totale. Tale circostanze risulta di per sé sufficiente ad evidenziare la*

scarsa attendibilità dell'archivio magnetico e l'inosservanza delle norme concernenti la sua tenuta": inoltre, dall'ascolto delle registrazioni dei programmi trasmessi in data 28 settembre 2007 e dalla loro comparazione con quanto annotato nel registro dei programmi, è emerso che la programmazione giornaliera " *non corrisponde in più parti a quanto annotato sul registro dei programmi come precedentemente evidenziato*";

AUDITO il supporto magnetico in formato CD con riferimento alla programmazione irradiata in data 28 settembre 2007;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida a cessare da un comportamento in violazione dell'art. 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223 , di cui alla delibera n. 115/07/CSP, datata 18 luglio 2007 e notificata in data 24 agosto 2007;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.00 (Euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (Euro cinquemila centosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032.00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società RadioIncontro S.r.l. deve ritenersi media, tenuto conto da un lato delle circostanze della violazione, consistente nella conservazione della registrazione dei programmi non conforme alla vigenti disposizioni e, dall'altro lato, della riscontrata persistenza del comportamento anche successivamente alla diffida;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'art. 31, legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Radio Incontro S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata "Radio Incontro ", con sede in Roma, al viale G. Mazzini , 142, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032.00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 16/08/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti

